

6.3. AVVIAMENTO DI IMPRESA DA PARTE DI UN GIOVANE AGRICOLTORE (PRIMO INSEDIAMENTO)

Q1. Un imprenditore agricolo che ha avviato un'impresa agricola individuale nel giugno 2023, senza aver mai beneficiato del premio di primo insediamento previsto dalla Politica di Sviluppo Rurale, può essere considerato ammissibile qualora costituisca una nuova società agricola nella quale assuma, per la prima volta in tale forma giuridica, la qualifica di capo azienda ai sensi del paragrafo 6.4 dell'Avviso? Oppure il primo insediamento si considera definitivamente avvenuto con l'avvio dell'impresa individuale nel 2023, indipendentemente dalla successiva costituzione della società?

RISPOSTA: Il primo insediamento si considera avvenuto con l'avvio dell'impresa agricola individuale nel giugno 2023. Il requisito del primo insediamento, per sua natura, può essere soddisfatto una sola volta e non può essere nuovamente acquisito mediante la successiva costituzione di una società agricola ove l'insediamento assume il ruolo di capo azienda.

Q2. Una persona di età inferiore a 41 anni, mai titolare di impresa agricola e mai insediata come capo azienda, attualmente dipendente a tempo pieno presso un'azienda privata, può presentare domanda di sostegno nell'ambito dell'intervento SRE01, fermo restando il possesso o il conseguimento degli altri requisiti previsti dall'Avviso?

RISPOSTA: Sì, a condizione che entro l'ultimazione del Piano Aziendale e il rilascio della domanda di saldo il soggetto sia in possesso dell'attestazione di iscrizione presso l'INPS in qualità di IAP o CD. Si ricorda che il riconoscimento della qualifica di IAP e la relativa iscrizione presso l'INPS presuppongono il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli relativi alla prevalenza dell'attività agricola e ai limiti dei redditi derivanti da attività extra-agricole, la cui verifica non rientra nell'ambito del presente Avviso.

Q3. Un giovane agricoltore ha provveduto all'apertura della partita IVA in data 25/06/2026, formalizzando successivamente l'iscrizione presso la Camera di Commercio il 07/07/2026. Dalla visura camerale emerge che la data di inizio attività coincide con quella del 25/06/2026, ovvero il giorno di rilascio del numero di partita IVA. Si chiede di chiarire se tale circostanza configuri una potenziale incongruenza con le disposizioni dell'Avviso, laddove si fa riferimento a un avvio dell'attività presso la CCIAA successivo all'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale delle imprese agricole. Considerato l'attuale iter amministrativo, la data di inizio attività risulta sistematicamente antecedente al perfezionamento dell'iscrizione camerale, essendo legata all'attivazione della posizione fiscale che costituisce il presupposto necessario per i successivi adempimenti presso la Camera di Commercio.

RISPOSTA: Come previsto al paragrafo 6.3 dell'Avviso pubblico:

“Ai fini della ricevibilità della Domanda di Sostegno, dovrà risultare, presso la C.C.I.A.A. a carico del richiedente, almeno uno dei seguenti atti, datato non oltre 24 mesi antecedenti alla data di rilascio della Domanda di Sostegno stessa, pena inammissibilità della domanda:

- a) iscrizione dell'impresa nella sezione speciale “imprese agricole” oppure nella sezione speciale “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”

[..]

In fase di istruttoria dell'ammissibilità all'aiuto, la Regione verifica, tramite visura camerale, che il richiedente soddisfi, in relazione alla forma giuridica dell'impresa, una delle seguenti condizioni:

a) Imprese individuali

- l'avvenuto inizio dell'attività presso la C.C.I.A.A., successivamente all'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale «imprese agricole» oppure nella sezione speciale «piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti».

b) Società

- nel caso di società neocostituita, l'avvenuto inizio dell'attività presso la C.C.I.A.A. successivamente all'iscrizione nella sezione speciale «imprese agricole»;
- nel caso di società già costituita, l'assunzione della carica di capo azienda da parte del giovane richiedente, con conseguente aggiornamento della compagine o dei ruoli societari risultante dagli atti depositati presso la C.C.I.A.A.”

Di conseguenza nella situazione rappresentata vi sono sia i requisiti di ricevibilità che di ammissibilità. Il fatto che l'inizio attività sia precedente all'iscrizione in Camera di Commercio non dirime rispetto all'ammissibilità della domanda poiché alla domanda c'è sia l'una che l'altra condizione di ammissibilità nei 24 mesi antecedenti la domanda.

6.5. REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE ED ALLE COMPETENZE

Q1. Un giovane maggiorenne che, nell'anno scolastico di presentazione della domanda, frequenta l'ultimo anno di liceo può essere ammesso al sostegno previsto dal bando qualora:

- abbia già compiuto 18 anni alla data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- proceda all'apertura della partita IVA agricola e all'iscrizione dell'azienda presso la sezione speciale della CCIAA secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso;
- si impegni a iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di IAP o CD entro la data di conclusione del Piano Aziendale e comunque nei termini indicati dal bando;
- rispetti tutti gli ulteriori requisiti di ammissibilità previsti.

Si chiede pertanto di confermare se la contemporanea frequenza dell'ultimo anno di scuola superiore costituisca o meno causa di esclusione dalla partecipazione al bando, qualora siano rispettati tutti i requisiti e gli impegni sopra richiamati.

RISPOSTA: Non rappresenta causa di esclusione. Il beneficiario dispone di 36 mesi dalla data di presentazione della Domanda di Sostegno per ottemperare agli impegni relativi alla formazione. Si ricorda che un titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo deve essere poi corredato di un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agricolo, agroalimentare e ambientale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome per l'acquisizione della qualifica di Imprenditore agricolo Professionale.

6.7. FRAZIONAMENTO AZIENDALE IN AMBITO FAMILIARE E CESSIONE DI AZIENDA TRA CONIUGI

Q1. Un soggetto in possesso dei requisiti previsti per il "giovane" intende avviare un'impresa individuale e prendere in conduzione parte dei terreni di proprietà di una S.r.l. nella quale il marito detiene una quota di partecipazione (minoritaria) ed è amministratore unico. In tale fattispecie, la situazione potrebbe essere considerata un frazionamento in ambito familiare?

RISPOSTA: Il quesito non appare sufficientemente dettagliato. Tuttavia, per quel che si evince si fa presente che l'ultimo comma dell'art. 6.7 dell'Avviso pubblico prevede che è espressamente vietato l'insediamento aziendale del giovane derivante da cessione di azienda agricola (in tutto o in parte) tra coniugi legalmente riconosciuti. Il coniuge in questione oltre ad essere amministratore unico ha anche quota, seppur minoritaria, della Società e quindi il presente caso rientra nella fattispecie della cessione aziendale sopra menzionata.

Q2. Un giovane intende assumere la carica di capo azienda in una società agricola a responsabilità limitata già costituita, la quale conduce in affitto beni di proprietà della madre e della nonna del beneficiario. La madre è attualmente socia minoritaria della società. Si chiede se l'esclusione dal contratto di affitto di un singolo fabbricato, successivamente trasformato da agriturismo (D/10) a struttura ricettiva non connessa (Country House), integri la fattispecie di "frazionamento aziendale" ai sensi del paragrafo 6.7 dell'Avviso. Si richiede altresì conferma sulla possibilità di effettuare tale operazione in fase successiva alla presentazione della domanda di sostegno, previa variazione contrattuale e aggiornamento dei sistemi (SIAN, CCIAA e Catasto), fermo restando che il Piano Aziendale non prevede investimenti su quel fabbricato, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e degli obiettivi del Piano Aziendale.

RISPOSTA: Si ritiene che qualora il giovane acquisisca il ruolo di capo azienda nella Società ove è socia anche la madre e non venga modificato il fascicolo aziendale della Società la domanda è ammissibile. Se dopo la concessione, la società trasforma il fabbricato proposto nel quesito in una country house (come definita ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 23/2024), non essendo più tale bene classificato come agricolo (D/10) potrà essere oggetto di alienazione da parte della Società. Contrariamente, se venisse alienata una particella agricola, si potrebbe configurare un frazionamento in corso di sviluppo del Piano aziendale.

Q3. Si chiede se la seguente fattispecie possa essere considerata una condizione artificiosa ai fini dell'accesso al bando. Un soggetto è attualmente titolare di un'impresa agricola individuale, con terreni condotti sia in proprietà sia in affitto. Il titolare intende cessare la propria impresa e chiudere il relativo fascicolo aziendale, trasferendo integralmente la conduzione dei terreni a una nuova società agricola semplice costituita insieme alla moglie, la quale assumerebbe il ruolo di capo azienda.

RISPOSTA: Come reso evidente nell'ultimo capoverso del paragrafo 6.7 dell'Avviso, si ricorda che è vietato l'insediamento aziendale del giovane derivante da cessione di azienda agricola (in tutto o in parte) tra coniugi legalmente riconosciuti, seppure si preveda la chiusura della precedente attività e la costituzione di una nuova società in cui il coniuge che si insedia è socio.

7. CRITERI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

Q1. Si chiede di chiarire se il limite massimo della PST pari a € 250.000, previsto tra i requisiti di ammissibilità, debba essere mantenuto anche alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;

RISPOSTA: No, è solo un criterio di ammissibilità della domanda di sostegno.

9. LIMITI DI SPESA MINIMI E MASSIMI, SPESE AMMISSIBILI ED ELEGGIBILI

Q1. Nel caso di un'azienda agricola che, alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, non abbia superfici investite a tabacco nel proprio piano colturale, ma che preveda nel Piano Aziendale l'introduzione della coltura e il raggiungimento, entro la conclusione del piano stesso, di una superficie di circa 20 ettari coltivati a tabacco, si chiede se sia ammissibile l'acquisto di una macchina raccogliatrice di tabacco.

RISPOSTA: Sì, la congruità dell'investimento viene verificata nella fase di istruttoria del Saldo. Il Piano Aziendale, come da indicazioni riportate dal Bando, dovrà esplicitare la situazione ex post prevista, con il piano colturale previsto.

Q2. Alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, l'azienda dispone esclusivamente di alcuni ettari di superfici rimboschite e di pochi ettari a seminativo, non ancora sufficienti a garantire la consistenza fondiaria necessaria per l'avvio del progetto. Tuttavia, l'azienda si impegna, entro la conclusione del Piano Aziendale, ad acquisire la disponibilità delle ulteriori superfici necessarie, inizialmente mediante contratti di affitto e successivamente attraverso l'acquisto dei terreni. Si chiede pertanto di chiarire se gli investimenti connessi alla realizzazione della tartufaia possano essere considerati ammissibili qualora la consistenza aziendale necessaria per l'attuazione del progetto non sia integralmente posseduta alla data di presentazione della domanda, ma venga raggiunta nei tempi e secondo gli impegni previsti dal Piano Aziendale.

RISPOSTA: Sì, gli investimenti sono considerati ammissibili, posto che il Piano dovrà descrivere le azioni che si mettono in atto per la realizzazione della tartufaia e con quali terreni e colture si intende soddisfare il requisito della PST minima a fine piano.

Q3. Un'azienda agricola che possiede anche un birrificio intende presentare domanda sul bando Primo Insediamento e chiede un parere sull'ammissibilità di alcuni investimenti destinati alla produzione di birra.

Il dubbio non riguarda la natura delle attrezzature, bensì il fatto che siano destinate alla trasformazione del malto in birra, attività generalmente riconducibile alla seconda trasformazione (mentre la prima trasformazione è quella che va dall'orzo al malto). Si chiede pertanto se la circostanza che tali investimenti siano riferiti alla seconda trasformazione possa incidere sulla loro ammissibilità nell'ambito del bando. Dalla lettura dell'avviso non sembrano emergere limitazioni o vincoli specifici riferiti alla fase della trasformazione, ma si richiede conferma che non vi siano disposizioni che possano precluderne il finanziamento. L'azienda è regolarmente inquadrata come azienda agricola, in quanto la prevalenza del prodotto trasformato deriva da produzione propria.

RISPOSTA: Gli investimenti della fattispecie indicata sono ammissibili poichè, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile (come citato al primo capoverso del paragrafo 9.1 dell'Avviso) rientrano tra le attività agricole connesse, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, purché sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali.

Q4. Con riferimento alle spese relative agli investimenti immobiliari, il bando prevede la possibilità di utilizzare, ai fini della determinazione della spesa, alternativamente un computo metrico estimativo redatto con relativo prezzario regionale oppure i costi di riferimento di cui all'Allegato 2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023. Si chiede conferma che sia possibile scegliere liberamente tra le due modalità e che non sia obbligatorio ricorrere al computo metrico estimativo nel caso in cui la spesa prevista risulti inferiore al costo di riferimento individuato nell'Allegato 2, moltiplicato per la superficie oggetto dell'investimento.

RISPOSTA: Sì. L'Avviso consente di determinare la spesa ammissibile, in alternativa, mediante computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale oppure mediante l'applicazione dei costi di riferimento di cui all'Allegato 2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023. I valori riportati nell'Allegato 2 costituiscono costi massimi di riferimento pertanto, il ricorso al computo metrico estimativo non è obbligatorio qualora la spesa prevista risulti inferiore al costo di riferimento determinato sulla base dell'Allegato 2.

Q5. Il bando prevede che per la determinazione della congruità della spesa nel caso di investimenti mobiliari si debba fare riferimento a:

- documenti ufficiali delle istituzioni preposte alla determinazione degli stessi;
- listini prezzi delle case produttrici dei beni acquistati;
- preventivi di spesa acquisiti da almeno tre fornitori indipendenti tramite mail;
- costi di riferimento di cui all'allegato A-2 della DD n. 4245 del 20/04/2023 pubblicata sul S.O. al BUR – serie generale - n. 23 del 03/05/2023.

Con riferimento alla documentazione tecnica richiesta per attestare la congruità della spesa per gli investimenti mobiliari, si rileva che l'Allegato A-2 della D.D. n. 4245 del 20/04/2023, citato nel bando, appare riferito agli investimenti immobiliari. Si richiede pertanto di chiarire quale documento debba costituire il riferimento per gli investimenti mobiliari. Si chiede inoltre conferma se, qualora la spesa programmata risulti inferiore ai costi di riferimento o ai listini ufficiali delle case produttrici, non sia necessario produrre preventivi di spesa di fornitori terzi, essendo sufficiente documentare l'investimento tramite listino prezzi ufficiale.

RISPOSTA: Per gli investimenti immobiliari si fa riferimento, quando ricorre il caso, alla D.D. 4245/2023, senza ulteriore necessità di produrre preventivi. Nel caso di investimenti mobiliari o fissi per destinazione, si fa riferimento ai listini prezzi, ai preventivi e ai documenti ufficiali delle istituzioni preposte.

Q6. Con riferimento al limite di 12 kW/ha di SAU previsto dal bando, si chiede di chiarire se tale parametro debba essere verificato esclusivamente con riferimento alla potenza complessiva delle trattatrici aziendali, in quanto macchine direttamente correlate alla capacità operativa e alla meccanizzazione dell'azienda agricola, oppure se nel calcolo debba essere ricompresa la potenza dell'intero parco macchine aziendale.

RISPOSTA: Si prenderà la consistenza dell'intero parco macchine aziendale a fine Piano e quindi il rispetto del requisito verrà verificato alla domanda di saldo.

10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Q1. In merito al Paragrafo 10 – Criteri di selezione delle Domande di Sostegno, requisito 2.5 “Coerenza con le priorità individuate per i principali settori produttivi agricoli presenti in Umbria (max 15 punti)”. In particolare, si chiede se:

- il riferimento agli “investimenti specifici dei diversi settori produttivi interessati dal Piano” consenta di valorizzare più settori ai fini dell'attribuzione del punteggio, fino al raggiungimento del limite massimo di 15 punti;
- oppure se, indipendentemente dal numero di settori interessati dagli investimenti, debba essere considerato esclusivamente il settore produttivo che assorbe la quota di spesa maggiore, attribuendo unicamente il punteggio previsto per tale settore.

RISPOSTA: Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 2.5, può essere valorizzato un solo settore produttivo. Qualora il Piano di investimenti riguardi più settori, deve essere preso in considerazione esclusivamente quello a cui è destinata la quota di spesa prevalente rispetto all'importo del premio, attribuendone il relativo punteggio. Non è pertanto possibile cumulare i punteggi di più settori fino al raggiungimento del limite massimo di 15 punti.

Q2. Biologico – SQNPI. Il bando prevede:

Per le aziende che non sono certificate biologiche o in conversione alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al metodo di produzione biologica.

Ma devo fare investimenti collegati all'adesione al biologico o è sufficiente prevedere l'adesione e poi dimostrarla alla conclusione del piano?

Deve essere presentata notifica prima della presentazione della domanda di sostegno?

RISPOSTA: Come previsto nell'allegato A-6 del Bando Sotto-criterio 3.1 Azienda biologica e SQNPI-ACA: nel caso del biologico *“il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al metodo di produzione biologica”*, mentre per l'SQNPI-ACA *“il punteggio è comunque assegnato qualora il Piano Aziendale preveda l'adesione al SQNPI (ACA o ACA + Marchio)”*, che verranno verificate a fine piano aziendale, in fase di istruttoria della Domanda di Saldo. La presentazione della notifica in stato valido in fase di Sostegno è prevista solo per le aziende già certificate, mentre per le aziende che intendano aderire o sono in fase di conversione, sarà richiesta al Saldo.

Q3. Con riferimento al criterio di selezione “Esperienza professionale” si chiede di chiarire:

- se il periodo dei tre anni precedenti debba essere riferito esclusivamente ai tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda oppure se possano essere presi in considerazione anche periodi lavorativi precedenti;
- se il requisito delle oltre 156 giornate lavorative debba essere posseduto in ciascun singolo anno considerato oppure se le giornate possano essere cumulate tra i tre anni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio.

RISPOSTA: Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno i tre anni di esperienza nel settore agricolo devono essere posseduti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno ma possono essere stati maturati anche in periodi precedenti il triennio prima della Domanda stessa e maturati anche in più di tre anni solari fino alla soglia di 468 giornate lavorative (156x3). Mentre, per il criterio di selezione oggetto del quesito, l'esperienza deve essere acquisita da un lavoratore *"iscritto all'INPS, fino a tre anni precedenti all'insediamento in agricoltura, con più di 156 gg lavorative/anno"*.

Q4. Con riferimento ai criteri di selezione "2.6.1 Soggetti aderenti ad interventi di consulenza e/o formazione" e "2.6.2 Soggetti che aderiscono ad almeno un altro intervento del CSR" si richiede di chiarire se la partecipazione al medesimo intervento CSR di consulenza possa concorrere contemporaneamente all'assegnazione del punteggio previsto dal criterio 2.6.1 e di quello previsto dal criterio 2.6.2.

RISPOSTA: Sì, i due punteggi sono cumulabili.

Q5. Relativamente al Sotto-criterio 2.1 "Rafforzamento della competitività aziendale attraverso interventi di digitalizzazione", chiarire se gli investimenti indicati al punto 6. software gestionali aziendali, piattaforme e applicazioni dedicate alla gestione amministrativa, produttiva, documentale e commerciale dell'impresa agricola includono anche la realizzazione di un sito internet di presentazione delle attività agricole aziendali completo di piattaforma per l'e-commerce.

RISPOSTA: Si chiarisce che rientra tra gli investimenti ammissibili per valorizzare tale criterio anche la realizzazione di una piattaforma di e-commerce, purché costituisca uno strumento funzionale alla gestione commerciale dell'impresa agricola (ad esempio per la gestione degli ordini, dei clienti, dei pagamenti e delle vendite online). Sono altresì riconducibili al sotto-criterio, a titolo esemplificativo, software gestionali, sistemi ERP, CRM, applicativi per la gestione della produzione, della tracciabilità, del magazzino e della documentazione aziendale. Non è invece riconducibile al sotto-criterio la sola realizzazione di un sito internet avente finalità esclusivamente informative, istituzionali o promozionali, privo di funzionalità di gestione commerciale.

Q6. Punteggio per l'uso di materiali ecocompatibili. Per la pavimentazione e il rivestimento della piscina di un agriturismo, si intende utilizzare della pietra naturale "Iron brown". Si tratta di una roccia naturale al 100% ma non dotata né di idonea certificazione per la sostenibilità né di certificazione ambientale. Il fornitore potrebbe predisporre eventuale dichiarazione. Si chiede se sia possibile ottenere il punteggio per materiale ecocompatibile allegando semplicemente la scheda tecnica che attesta che trattasi di roccia sedimentaria carbonatica.

RISPOSTA: No. La sola scheda tecnica attestante la natura geologica del materiale non è sufficiente ai fini dell'attribuzione del punteggio. Il criterio è volto a valorizzare materiali ecocompatibili caratterizzati da specifiche prestazioni ambientali, quali, a titolo esemplificativo, materiali contenenti materia riciclata certificata, prodotti con ridotte emissioni, **materiali naturali certificati per la sostenibilità**, prodotti dotati di certificazioni ambientali o derivanti da sottoprodotti agricoli. Pertanto, la mera circostanza che il materiale sia una pietra naturale non costituisce elemento sufficiente per l'attribuzione del punteggio, poiché non garantisce inoltre che il processo di installazione/messa in opera risponda ai

requisiti di sostenibilità ambientale. L'eventuale documentazione prodotta dal fornitore dovrà certificare che la pavimentazione installata risponda ai criteri di cui sopra.

11.2. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Q1. Sulla tempistica dell'iscrizione INPS il bando prevede (art. 11.2, punto c): *“impegnarsi ad iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale o Coltivatore Diretto entro la data di conclusione del Piano Aziendale e mantenere la posizione per tutto il periodo vincolativo di 7 (sette) anni decorrente dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione, pena la revoca degli aiuti concessi.”*

Un soggetto, attualmente dipendente in un settore extra-agricolo, intende avviare un'impresa agricola assumendo la conduzione di terreni già detenuti in affitto dal genitore, non rientrando questo nei casi di frazionamento aziendale. Si richiede conferma circa l'ammissibilità di un cronoprogramma che preveda le dimissioni dall'attuale impiego e la successiva iscrizione INPS in data successiva alla notifica del Nulla Osta di concessione, ma entro i termini di presentazione della domanda di saldo, ai fini del rispetto dei requisiti e degli impegni di mantenimento previsti.

RISPOSTA: Dalle premesse del quesito emerge che si configurerebbe la condizione di frazionamento aziendale, secondo quanto previsto dall'Avviso al paragrafo 6.7, poiché il genitore non può continuare *“l'attività nemmeno con i soli terreni condotti in affitto da terzi ma già presenti nel Fascicolo Aziendale al momento del trasferimento.”* Pertanto, quanto esplicitato assorbe gli ulteriori quesiti richiesti.

Q2. Con riferimento all'impegno previsto al paragrafo 11.2, lettera c), secondo cui il beneficiario deve *“iscriversi al regime previdenziale INPS in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto entro la conclusione del Piano Aziendale e mantenere tale posizione per il periodo vincolativo di 7 anni decorrente dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione”*, si chiede di chiarire la decorrenza effettiva dell'obbligo. In particolare, non risulta chiaro se il periodo di mantenimento dell'iscrizione INPS debba essere calcolato:

- dalla data effettiva di iscrizione del beneficiario alla gestione previdenziale INPS in qualità di IAP o Coltivatore Diretto;
- oppure dalla data di notifica del Nulla Osta di concessione, indipendentemente dal momento in cui viene perfezionata l'iscrizione all'INPS entro i termini previsti dal bando.

RISPOSTA: Come previsto al paragrafo 6.7 dell'Avviso: *“per il mantenimento della qualifica di capo azienda, il periodo vincolativo corrisponde a 7 anni dalla data del nulla osta di concessione del sostegno, come previsto per gli impegni specifici dell'Intervento SRE01 del CSR Umbria 2023/2027 di cui all'Allegato A-4 del presente Avviso”*.